



COPIA

DELIBERAZIONE N. 2

# COMUNE DI LONGANO

PROVINCIA DI ISERNIA

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno **duemilaventuno** , addì **diciannove** del mese di **Marzo** alle ore **18:30** nella sala delle adunanze. Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale in seduta **straordinaria** di **prima convocazione**.

All'appello risultano:

<b>Cognome Nome</b>	<b>Presenze</b>
SELLECCHIA CRISTIAN DOMENICO	Presente
CANCELLIERE ROCCO DI FRANCESCO ANTIMO	Presente Presente
MONACO ANGELO DEL RICCIO FRANCO	Presente Presente
FIOCCA FAUSTO SABATINO VENEZIALE	Presente Presente
DOMENICANTONIO EMILIO MARINELLI LUIGI	 Presente
CARANCI KATIA DITRI ANTONIO	Presente Presente
DI NOFA ISABELLA	Presente

**PRESENTI: 11 - ASSENTI: 0**

Partecipa all'adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE CAV. INS. ANGELO MONACO apre/continua la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Il Responsabile del Servizio relaziona sull'argomento, soffermandosi sulle agevolazioni previste per i residenti all'estero, per i quali è prevista una maggiore riduzione dal 30% al 40% e per il calcolo della componente variabile si considera un solo componente anziché l'intero nucleo familiare.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Premesso:**

- Che con i commi dal 639 al 705 dell'art.1 della legge n. 147 del 27-12-2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'imposta unica comunale (I.U.C.) con decorrenza dal 01 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi (uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura o valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali) e composta da:  
**IMU** (imposta municipale propria) componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili escluse abitazioni principali, abitazioni assimilate alle principali e loro pertinenze;  
**TASI** (tributo per i servizi indivisibili) componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile per servizi indivisibili comunali;  
**TARI** (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che con deliberazione C.C. n. 23 del 08/09/2014 è stato approvato il Regolamento per la Disciplina della IUC ed è stata disciplinata la componente TARI nel "*REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)*" modificato e integrato nel corso degli anni seguenti al fine di adeguarlo alle normative di volta in volta vigenti;
- che l'art.1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di stabilità 2020) stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della legge 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che l'imposta municipale propria (IMU) viene disciplinata dalle nuove disposizioni dei commi da 739 a 783 della stessa legge 160/2019;
- che in conseguenza dell'abolizione dell'imposta unica comunale (IUC) l'Ente deve predisporre ed approvare i nuovi regolamenti disciplinanti IMU e TARI, redatti ai sensi della Legge 160/2019;

#### **Dato atto che la TARI**

Ø opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006, nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

Ø assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i Comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);

deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);

Ø fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,

protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

**Dato, inoltre, atto che:**

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "*... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...*";
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) conferma, all'art. 149, che "*... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.*» e precisa, all'art. 42, II comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che "*... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#) ...*";
- l'art. 107 comma 2 del D.L. n 18/2020, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha spostato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31/03/2021;
- l'art. 138 comma 1 del D.L. 19 maggio 2020 n 34, che ha disposto l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio 2021;

**Ritenuto** necessario procedere all'approvazione del Regolamento TARI entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2021;

**Precisato** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la tassa rifiuti (TARI) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**Rilevato** che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2021;

**Viste** le deliberazioni di ARERA n. 443/2019, n.444/2019, n.57/2020, n.59/2020, n. 74/2020, n.102/2020;

**Viste** la determina di ARERA n. 2/2020;

**Sentiti** gli interventi svolti in aula riportati integralmente nel verbale della seduta;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Atteso** che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

**Acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica E CONTABILE del presente atto espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Acquisito** il parere del Revisione dei Conti, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli: n. 8, contrari n. 2 (Caranci, Ditri), astenuti n. 1 (Di Nofa);

## **D E L I B E R A**

**1. di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

**2. di approvare** il "*REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)*", adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 35 articoli, che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

**3. di dare atto** che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2021;

**4. di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;

**5. di pubblicare** il presente "*REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)*":

- a) sul sito internet del Comune
- b) all'Albo del Comune, per 30 giorni consecutivi;

**6. di garantire** inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

**7.** Successivamente, previa separata votazione, dall'esito della precedente, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.



Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

**PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI** art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267.

SI ESPRIME PARERE **Favorevole**  
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

**IL RESPONSABILE**  
**SERVIZIO AMMINISTRATIVO**  
F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE

SI ESPRIME PARERE Favorevole  
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

**IL RESPONSABILE**  
**UFFICIO RAGIONERIA**  
F.to DOTT.SSA MARIA MONACO

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
F.to CAV. INS. ANGELO MONACO

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune in data 24-03-2021 e vi rimarrà per 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 267/2000;

Lì 24-03-2021

Il Responsabile

---

La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000)

| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000).

Lì 19-03-2021

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Lì 19-03-2021

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE

---